



Ordinanza n. 141

Del, 4.6.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010 e succ.)

VISTA la relazione del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 26.01.2011 al prot. n. 3331, dalla quale si rileva che i Sig.ri DI FLORA ROSARIA nata a Capaccio (SA) il 26.1.1932 ed ivi residente alla Via Mario Napoli n. 2 e SANTOMAURO RINO nato a Capaccio (SA) il 5.7.1964 ivi residente alla Via Mario Napoli n. 16, hanno posto in essere in località Santa Venera, alla via Magna Grecia, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 55 particella 262, s.a., prosecuzione di opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nella ultimazione con opere edili dei fabbricati già oggetto di ordinanza n. 86 del 01.06.2010 ovvero:

1. fabbricato ad un livello con struttura in muratura portante in laterizi, su basamento in c.c.a., con superficie di m² 143,00 date da dimensioni di m 13,00 x 11,00 x 3,70 di altezza. Suddiviso in tre vani.
2. fabbricato ad un livello con struttura in muratura portante in laterizi, su basamento in c.c.a., con superficie di m² 131,20 date da dimensioni di m 16,00 x 8,20 x 3,70 di altezza. Suddiviso in otto vani.
3. Sulla piattaforma in c.c.a di dimensioni di m 11,90 x 13,50 fuori terra per cm 50 già oggetto della ordinanza n. 86 del 01.06.2010, la realizzazione di un fabbricato in muratura ex novo avente una superficie complessiva di mq. 160,50;
4. Sulla Piattaforma in c.c.a di dimensioni di m 13,95 x 11,00 fuori terra per cm 50 già oggetto della ordinanza n. 86 del 01.06.2010, la realizzazione di un fabbricato in muratura ex novo avente una superficie complessiva di mq. 153,45;

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E3 di interesse ambientale rilevante contermine la città antica di Paestum.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.

CONSIDERATO che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo quanto disposto dal combinato dell'art. 29 delle Nta e dalla legge 5 marzo 1957 n. 220;

CONSIDERATO altresì che per la loro natura costituiscono opere destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità e sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
VISTA la propria precedente ordinanza n. 86 del 01.06.2010, emessa a carico di DI FLORA ROSARIA e SANTOMAURO RINO per le medesime violazioni delle norme urbanistiche sugli stessi immobili

ORDINA

Ai Sig.ri DI FLORA ROSARIA e SANTOMAURO RINO, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato ai responsabili dell'abuso, DI FLORA ROSARIA e SANTOMAURO RINO, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) All'ENEL S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica di Paestum, per le finalità di cui all'art. 48 del DPR 380/01 e secondo le modalità indicate dal Decreto Dirigenziale n. 4 del 28.1.2009 del Settore Urbanistica della Regione Campania;
- e) All'Asl SA/3;
- f) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- g) Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele;
- h) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

G/DL



Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI